

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI SUL MESSAGGIO  
COMUNALE MM 18/2009 RIGUARDANTE IL NUOVO REGOLAMENTO  
PER FORNITURA ACQUA POTABILE CITTA' DI MENDRISIO**

Mendrisio, 26 novembre 2009

Egregio Signor Presidente del Consiglio Comunale,  
Egredi Colleghi,

prosegue il lavoro di adattamento ai vari regolamenti che disciplinano il funzionamento della nuova Città.

Per il Municipio è stata l'occasione di numerosi adeguamenti, come indicato nel messaggio, adeguamenti che sono stati tutti vagliati dalla Commissione petizioni.

La Commissione delle petizioni si china questa volta sul nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile che è un adattamento del regolamento in uso nella vecchia Mendrisio.

La Commissione delle petizioni si è quindi riunita in due occasioni, una prima volta per un esame preliminare in data 17 novembre 2009, una seconda volta in data 23 novembre 2009, alla presenza del Direttore dell'AIM ing. Mameli.

Durante l'incontro sono stati chiariti alcuni punti redazionali. A questa Commissione non sono del resto note necessità di adeguamenti sostanziali rispetto alla versione proposta dal Municipio.

La versione aggiornata del nuovo Regolamento, che contempla sia le modifiche del Municipio che altre piccole modifiche redazionali apportate dalla Commissione, è allegata al presente rapporto.

Da parte di tutti i gruppi vi è stata adesione unanime a tale nuovo Regolamento.

Per tutte queste ragioni si chiede al lod. Consiglio Comunale di approvare il nuovo Regolamento per la fornitura acqua potabile nella versione allegata al presente rapporto.

Per la Commissione delle Petizioni, il relatore

Luca Maghetti

Allegato: nuova versione Regolamento





Aziende Industriali Mendrisio  
SEZIONE ACQUA POTABILE

## REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

### **Art. 1. BASI GIURIDICHE DELLE RELAZIONI TRA AZIENDA E LA CLIENTELA**

**Art. 1.1** Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, il quale dovrà stabilire delle tariffe comprese entro i limiti fissati dal presente Regolamento, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende Industriali di Mendrisio - Sezione Acqua Potabile (denominata in seguito Azienda) ed i suoi Clienti.

Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.

**Art. 1.2** Nel presente regolamento con il termine "acqua" si intende "acqua potabile"

**Art. 1.3** L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

**Art. 1.4** Il Cliente ha diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe che concernono il suo prelievo. Tutti questi documenti sono scaricabili dal sito internet delle Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) [www.aimonline.ch](http://www.aimonline.ch).

**Art. 1.5** In casi particolari, quali la fornitura di acqua in quantità rilevanti, la messa in opera di allacciamenti temporanei, il Municipio può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

### **Art. 2 CONDIZIONI DI FORNITURA**

**Art. 2.1** L'Azienda ha la privativa per la fornitura di acqua su tutto il territorio da essa servito, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Di conseguenza è vietato introdurre o vendere acqua nella zona di competenza dell'Azienda nei limiti della legge e del presente Regolamento.

**Art. 2.2** L'Azienda fornisce acqua al Cliente sulla base del presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

**Art. 2.3** L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

**Art. 2.4** Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

**Art. 2.5** La fornitura di acqua ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

### **Art. 3** REGOLARITÀ DELLA FORNITURA

**Art. 3.1** In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

**Art. 3.2** L'Azienda può limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza d'acqua
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'Azienda terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza ai Clienti.

In caso di siccità e/o allorquando l'acqua non è sufficiente per gli usi domestici e pubblici, L'Azienda può sospendere o limitare l'uso dell'acqua per le piscine e per tutti quei servizi non domestici (lavaggio auto, irrigazione giardini, ecc.)

**Art. 3.3** I Clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte ad evitare danni diretti ed indiretti che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ripristino dell'erogazione come pure da oscillazioni anormali della pressione.

**Art. 3.4** I Clienti non hanno diritto ad alcuna indennità per eventuali conseguenze negative dovute alla limitazione od all'interruzione della fornitura d'acqua od alla variazione della pressione di rete.

### **Art. 4** PREMESSE TECNICHE PER LA FORNITURA D'ACQUA

**Art. 4.1** Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

**Art. 4.2** Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

**Art. 4.3** Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità.

**Art. 4.4** Tutti gli impianti devono essere muniti di valvola di ritenuta da installare immediatamente dopo il contatore ed atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione. È inoltre obbligatoria l'installazione a monte dell'impianto di un riduttore di pressione adeguato.

**Art. 4.5** Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendi (sprinkler od altri), necessitano di preventiva speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la

possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni (tecniche) speciali.

Il rilascio di singole autorizzazioni per l'allacciamento di impianti antincendio non obbliga l'Azienda a concederne altri né a permettere l'estensione di quelli già allacciati.

L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per la lotta antincendi per motivi di ordine tecnico od economico. Il riempimento delle piscine deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda e avvenire durante le ore notturne. L'azienda si riserva la possibilità di emanare disposizioni speciali.

**Art. 4.6** La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può formare l'oggetto di una convenzione speciale tra il Cliente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni (tecniche) particolari.

**Art. 4.7** È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.  
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

**Art. 4.8** Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. Il cliente è responsabile di tutti i danni.

**Art. 4.9** È vietato al Cliente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda.  
È fatta eccezione per i sublocatari, oppure per locatari di uno stabile con contatore centralizzato, i quali non sono considerati come Clienti ai sensi del presente Regolamento.  
Nel caso dei locatari di uno stabile provvisto di contatore centralizzato il proprietario, che figura quale Cliente, provvede alla ripartizione delle spese inerenti il consumo di acqua e di altri canoni tariffari.

**Art. 4.10** L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni quando:

- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) od alle proprie prescrizioni.
- b) l'impianto non è munito di valvola di ritenuta
- c) disturbano gli impianti vicini oppure perturbano gli impianti dell'Azienda.
- d) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, rilasciata dall'Azienda.

## **Art. 5** **RICHIESTE E DISDETTE DI FORNITURA**

**Art. 5.1** Il Cliente che intende rinunciare alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con almeno 5 giorni d'anticipo.  
L'allacciamento sarà interrotto a spese del Cliente.  
L'interruzione dell'allacciamento dovrà intervenire tramite soppressione del raccordo alla condotta di distribuzione. L'Azienda è autorizzata a prelevare le tasse d'abbonamento fintanto che il Cliente non avrà pagato le spese relative alla soppressione dello stesso.  
Il solo smontaggio del contatore non è sufficiente a far decadere l'obbligo di pagamento delle tasse d'allacciamento.

**Art. 5.2** La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di una preventiva autorizzazione dell'Azienda, ed è di regola conteggiata e fatturata.

**Art. 5.3** Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato con almeno 5 giorni d'anticipo e per iscritto all'Azienda. Cambiamenti di proprietà devono pure essere annunciati per iscritto e tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso.

**Art. 5.4** Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di acqua e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

**Art. 5.5** La temporanea inattività di impianti, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

**Art. 5.6** Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto l'inoltro di una nuova domanda di allacciamento all'Azienda.

## **Art. 6** ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

**Art. 6.1** I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda a meno che dispongano di impianti propri, conformi alle prescrizioni, e autorizzati dall'Azienda, che forniscono acqua.

**Art. 6.2** L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

**Art. 6.3** Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.  
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.  
Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un *organo di interruzione (saracinesca)* installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

**Art. 6.4** Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'*organo di interruzione (saracinesca)* - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell'Azienda. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

**Art. 6.5** La manutenzione o la sostituzione di un allacciamento esistente avvengono a cura dell'Azienda o di un suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'Azienda, su area privata a spese del proprietario del fondo.  
L'Azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento

**Art. 6.6** L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sul diametro della condotta; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle saracinesche e dei contatori.  
Per l'installazione dei collegamenti, delle saracinesche e dei contatori, come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatori e degli affittuari.

**Art. 6.7** L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.  
L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere, a proprie spese, al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.

**Art. 6.8** Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli deve pure accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. L'accordo avviene tramite un'apposita convenzione tra l'Azienda ed il proprietario, che prevede i reciproci impegni. I citati diritti dell'Azienda nascono e possono essere esercitati indipendentemente dalla formalizzazione della convenzione

**Art. 6.9** Il proprietario del fondo è tenuto a consentire al personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi nelle immediate vicinanze delle condotte.

**Art. 6.10** L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base a quanto indicato all'art. nr. 11  
Gli scavi e le opere civili necessarie per un nuovo allacciamento, sia su suolo pubblico che privato, devono essere eseguiti dal Cliente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.

**Art. 6.11** In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

**Art. 6.12** Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica od il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.

**Art. 6.13** Il proprietario è tenuto ad avvertire immediatamente l'Azienda qualora sospettasse di perdite d'acqua dalle condotte dell'allacciamento.

**Art. 6.14** La richiesta d'allacciamento nonché le domande per l'installazione interna o modifica di quelle esistenti dovranno essere presentate in tre copie per iscritto all'Azienda da parte di un installatore autorizzato dall'Azienda (installatori concessionari). A tale scopo vengono messi a disposizione appositi moduli.  
Se il Cliente non è proprietario dello stabile, la domanda d'allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario.

## **Art. 7 PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEGLI IMPIANTI DELL'AZIENDA**

**Art. 7.1** Il Cliente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

**Art. 7.2** Il Cliente od il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte.  
Prima del riempimento dello scavo, il Cliente od il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché le condotte possano essere controllate e protette.

## **Art. 8 IMPIANTI INTERNI E LORO CONTROLLO**

**Art. 8.1** Il proprietario deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda (*installatori concessionari*) previa notifica all'Azienda stessa.

**Art. 8.2** L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

**Art. 8.3** L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

## **Art. 9** CONTATORI

**Art. 9.1** La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'Azienda, che ne cura la manutenzione.

**Art. 9.2** L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modificazioni al contatore.

**Art. 9.3** L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori del locale del riscaldamento e facilmente accessibile.

**Art. 9.4** Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

**Art. 9.5** L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora il Cliente esprima dubbi sull'*esattezza delle misurazioni*, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del  $\pm 5\%$ , le spese sono a carico dell'Cliente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

**Art. 9.6** In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda. La rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nei cinque precedenti anni.

**Art. 9.7** Se il Cliente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

## **Art. 10** INSTALLAZIONE DI IDRANTI

**Art. 10.1** Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendi.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei *pompieri* senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.



L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

**Art. 10.2** Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

**Art. 10.3** Ogni proprietario o Cliente è tenuto a concedere sul suo fondo il diritto di condotta necessario all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC.

#### **Art. 11 CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO**

**Art. 11.1** Per l'allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevato un contributo unico calcolato dall'Azienda e comprensivo dei seguenti costi o prestazioni:

- a) un contributo alle spese effettive derivanti dalla posa della condotta d'allacciamento in diramazione della condotta maestra.
- b) un contributo variabile calcolato in base al diametro della condotta d'allacciamento

**Art. 11.2** Il Municipio fissa i contributi d'allacciamento, mediante ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi specificati nelle tariffe per il computo dei contributi d'allacciamento alla rete acqua allegate al presente Regolamento quale "Allegato 1"

**Art. 11.3** In caso di potenziamento o modifica del tipo di utilizzazione di un impianto già allacciato viene prelevato un contributo calcolato deducendo quello (o quelli) precedentemente pagato.

#### **Art. 12 TARIFFE PER LA FORNITURA**

**Art. 12.1** Le tariffe ricorrenti si compongono di una tassa base (abbonamento semestrale) e di una tassa di consumo. Il Municipio fissa le tariffe e può modificarle in ogni momento, con preavviso di 30 giorni, tramite ordinanza municipale, entro i valori minimi e massimi specificati nelle tariffe per la fornitura di acqua, allegate al presente Regolamento quale "Allegato 2".

**Art. 12.2** L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

#### **Art. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**Art. 13.1** Le bollette vengono inviate ai clienti a intervalli regolari fissati dall'Azienda.  
L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.  
Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di limitare l'erogazione o di inviare bollette intermedie relativi agli interventi necessari per limitare l'erogazione.

**Art. 13.2** Le bollette devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un richiamo, con proroga del termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dopo un ultimo avviso scritto, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, o di limitare l'erogazione al minimo indispensabile.  
Le spese di richiamo saranno addebitate al Cliente.

**Art. 13.3** Gli errori delle bollette e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'art. 13.2

**Art. 13.4** In caso di contestazione il Cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle bollette o di trattenere importi qualsiasi. Egli non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o altri motivi non dovuti a guasti del contatore.

#### **Art. 14 CAUZIONI**

**Art. 14.1** L'Azienda può chiedere al Cliente un deposito a titolo di cauzione.

**Art. 14.2** Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso la Banca Stato oppure con una garanzia bancaria.

**Art. 14.3** Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'Azienda può rifiutare la fornitura dell'acqua o limitare l'erogazione al minimo indispensabile qualora la stessa fosse già in atto.

#### **Art. 15 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA**

**Art. 15.1** Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di limitare la fornitura dell'acqua, con preavviso scritto, quando il Cliente o chi per esso:

- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni interne;
- c) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
- d) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.

**Art. 15.2** Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi installazione difettosa e tale da presentare rischi di inquinamento sulla rete di distribuzione.

**Art. 15.3** Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

**Art. 15.4** In caso di sospensione di fornitura dell'acqua, il Cliente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

#### **Art. 16 CONTESTAZIONI DI ORDINE TECNICO**

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA - Zurigo, riservate le disposizioni dell'art. nr. 9.5

#### **Art. 17 RIMEDI DI DIRITTO**

Le contestazioni tra Clienti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

**Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento approvato

- dal Municipio di Mendrisio in data XXXX
- dal Consiglio Comunale di Mendrisio in data YYYY
- dal Consiglio di Stato in data ZZZZ

entra in vigore al 1° gennaio 2010.

- Allegati:**
- Allegato 1: Tariffe per il computo dei contributi d'allacciamento
  - Allegato 2: Tariffe per la fornitura d'acqua potabile

